

ORDINANZA INGIUNZIONE

ALLA SOCIETÀ RETE 7 S.P.A. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE E' TV TELETRICOLORE PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 3, COMMA 4, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 maggio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.14, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*individuazione degli indirizzi generali relativi ai Corecom*”, assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Corecom*” assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la legge della Regione Emilia Romagna del 30 gennaio 2001, n° 1 recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*” e successive modificazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al Co.re.com. Emilia - Romagna;

VISTA la “*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni*” del 10 luglio 2009, di cui all'ALLEGATO A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario .150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*” pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana

del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato "A" e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO l'allegato A alla delibera n. 130/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 aprile 2008, n. 96, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", di cui alla delibera n. 136/06/CONS, e successive modificazioni, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 130/08/CONS;

RILEVATO che Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna, nel corso dell'attività di monitoraggio esercitata d'ufficio, ha accertato, in data 13 gennaio 2011, la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Rete 7 S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale E' TV Teletricolore nel corso della programmazione televisiva diffusa tra il giorno 9 dicembre 2009 e il giorno 18 dicembre 2009; in particolare, il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha accertato che, nel corso della trasmissione del programma televisivo "Liscio come l'olio", il giorno 10 dicembre 2009 "*dalle ore 12.28.10 alle ore 14.25.37.....si riscontra la presenza di frequenti pubblicità realizzate dagli stessi conduttori del programma senza cambio di contesto scenico aventi per oggetto locali.....in cui si esibiranno artisti locali con indicazione precisa di luoghi, orari, caratteristiche e talvolta anche dei prezzi di ingresso o consumazione. La pubblicità viene realizzata mediante una descrizione verbale da parte dei conduttori generalmente accompagnata dall'inquadratura a tutto schermo delle brochure relative ai locali pubblicizzati*"; in particolare, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna ha accertato la presentazione di messaggi pubblicitari da parte del conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso in violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 citato, dalle ore 12.31.53 alle ore 12.32.57 "*quando il conduttore promuove alcuni eventi musicali che saranno realizzati dall'artista ospite in studio, pubblicizzando i locali in cui si svolgeranno*";

VISTO l'atto – cont. N.4/2011/GENNAIO./PROC.N. 1.10.22/35 – del Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna datato 13 gennaio 2011 e notificato in data 17 gennaio 2011 la violazione del disposto contenuto nell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP alla società sopra menzionata, nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 10 dicembre 2009;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha proposto, in data 24 febbraio 2011, a questa Autorità l'adozione nei confronti della società sopra menzionata di un'ordinanza ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 1.033,00;

PRESA visione del supporto elettronico in formato dvd-r inviato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia Romagna;

RISCONTRATA la presentazione di messaggi pubblicitari da parte del/della conduttore/conduttrice del programma in corso nel contesto dello stesso in violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 citato, così come segue;

- a) dalle ore 12.31.53 alle ore 12.32.57, come contestato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni;
- b) dalle ore 12.40.56 alle ore 12.41.26 il conduttore del programma televisivo "Liscio come l'olio" pubblicizza i locali Redas e Tris, mostrando in sovrapposizione sullo schermo televisivo le relative locandine;
- c) dalle ore 12.48.03 alle ore 12.49.38 il conduttore del programma televisivo "Liscio come l'olio" pubblicizza i locali Vivi e Villa dei Glicini, mostrando in sovrapposizione sullo schermo televisivo le relative locandine;
- d) dalle ore 13.04.55 alle ore 13.06.35 la conduttrice del programma televisivo "Liscio come l'olio" pubblicizza i locali Ca del Ballo, Ciao Ciao, Circolo Giliberti, Kiwi, Trattoria dalla

- Marta e Orchidea mostrando in sovrapposizione sullo schermo televisivo le relative locandine;
- e) dalle ore 13.14.28 alle ore 13.14.42 il conduttore del programma televisivo “Liscio come l’olio” pubblicizza i locali Redas e Escalier mostrando in sovrapposizione sullo schermo televisivo le relative locandine;
 - f) dalle ore 13.23.28 alle ore 13.25.43 la conduttrice del programma televisivo “Liscio come l’olio” pubblicizza i locali Rondò, Pigal, Mizar, Bismantova – Catellani, Quadrifoglio, Sala 2000, Castellarano, Puccini, Estense, Gilda, Palomar e ParcoTegge, mostrando in sovrapposizione sullo schermo televisivo le relative locandine;
 - g) dalle ore 13.46.26 alle ore 13.47.20 la conduttrice del programma televisivo “Liscio come l’olio” pubblicizza i locali Il Canto del Mare e Teatro Fanin, mostrando in sovrapposizione sullo schermo televisivo le relative locandine;
 - h) dalle ore 13.48.03 alle ore 13.48.12 il conduttore del programma televisivo “Liscio come l’olio” pubblicizza i locali Escalier e Al Nido, mostrando in sovrapposizione sullo schermo televisivo le relative locandine;
 - i) dalle ore 13.59.20 alle ore 14.02.09 il conduttore e la conduttrice del programma televisivo “Liscio come l’olio” pubblicizzano i locali Ca del Ballo, Orchidea, Rondò, Pigal, Mizar, Bismantova – Catellani, Quadrifoglio, Sala 2000, Castellarano, Puccini, Estense, Gilda, Escalier, Redas e Parco Tegge mostrando in sovrapposizione sullo schermo televisivo le relative locandine;
 - j) dalle ore 14.17.12 alle ore 14.18.03 il conduttore del programma televisivo “Liscio come l’olio” pubblicizza i locali Ca del Ballo, Le Cupole, Palomar, Nuova Luna, Redas e Vivi, mostrando in sovrapposizione sullo schermo televisivo le relative locandine.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP, “*i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso*”;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Rete 7 S.p.A. esercente l’emittente televisiva locale E’ TV Teletricolore la violazione della disposizione contenuta nell’art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP, oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 10 dicembre 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell’illecito realizzato consistente nella presentazione della pubblicità da parte del conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso in violazione dell’art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell’agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale, moltiplicata per numero dieci (n. 10) episodi rilevati secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Rete 7 S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale E' TV Teletricecoloro, con sede a Bologna, alla via Stalingrado 97/2 di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.330,00 (euro diecimilatrecentotrenta/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 146/11/CSP* ", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 146/11/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola